

## Art. 1 COSTITUZIONE

1.1 L'Historic Club Schio è un'Associazione sportiva libera, apolitica, senza fini di lucro e democratica costituita fra possessori e appassionati di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1.2 Il Sodalizio si ispira ai principi ed è federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e per esso alla Fédération Internationale des Voitures Anciennes (F.I.V.A.).

1.3 L'Historic Club Schio aderisce all'AICS (Ente nazionale di promozione sportiva) riconosciuto dal C.O.N.I. condividendone le finalità e gli scopi etici e culturali.

## Art. 2 SEDE

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Schio, Via Veneto 2/c. La variazione della sede sociale all'interno del Comune di Schio è deliberata dall'Assemblea ordinaria.

2.2 Per potere meglio adempiere agli scopi sociali l'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di un significativo numero di Soci, potrà aprire una ulteriore sede o uffici di rappresentanza.

2.3 Nel caso di indisponibilità di sede propria, la stessa è trasferita di diritto presso il domicilio del Presidente.

## Art. 3 SCOPI

3.1 Scopi dell'Associazione sono:

a) riunire quanti desiderano praticare e diffondere la ricerca, l'acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico;

b) partecipare ed indire manifestazioni, mostre, raduni, concorsi, gare nazionali ed estere inerenti ai veicoli d'epoca in collaborazione con Enti, Club e sponsor italiani ed esteri;

c) mantenere in uso i veicoli d'epoca dei Soci del club promuovendone la ricerca per il restauro e la conservazione;

d) istituire una biblioteca con libri e riviste specializzate nel settore veicoli d'epoca, la cui consultazione è riservata ai Soci con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

e) formare un parco veicoli di vari modelli dei singoli Soci da destinare, in luogo da definire, a museo permanente; i veicoli formanti il "Parco Museo" resteranno di esclusiva proprietà dei loro legittimi proprietari;

f) promuovere attività sportive/ludiche per il benessere psico-fisico;

3.2 Rientrano inoltre tra gli scopi dell'Associazione l'organizzazione di attività di promozione sociale volte alla sensibilizzazione su tematiche storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche.

## Art. 4 DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

## Art. 5 SOCI

5.1 Il numero dei Soci è illimitato.

5.2 Possono essere Soci persone fisiche e giuridiche, o enti, possessori od estimatori dei veicoli storici italiani o stranieri, e tutti coloro che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione.

5.3 L'ammissione dei nuovi Soci o la riammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo in base ad apposito regolamento ed è aperta a chiunque intenda partecipare all'Associazione condividendone le finalità e gli scopi, rispettando le norme dello Statuto ed impegnandosi ad un comportamento in armonia colle finalità della Associazione stessa, nel rispetto del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e

di tutti i Soci.

5.4 E' facoltà del Consiglio Direttivo non accettare o non rinnovare l'iscrizione dei Soci o aspiranti soci.

5.5 Il Socio nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Sodalizio deve tenere una condotta morale e civile adeguata alla dignità e al decoro della Associazione, nonché alle regole di civile convivenza.

5.6 Tutti i Soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

5.7 Tutti i Soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività sociali ed hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola col pagamento della quota associativa.

5.8 Tutti i Soci possono essere Soci di altre Associazioni italiane o straniere similari o affini.

5.9 E' espressamente esclusa l'adesione condizionata all'Associazione, come pure l'adesione temporanea o vincolata.

5.10 I Soci non in regola con il versamento della quota verranno sospesi dalla loro qualifica.

5.11 Trascorsi due mesi dalla sospensione senza che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'associazione, verranno espulsi con le modalità previste dal presente Statuto.

5.12 I Soci non in regola con il versamento delle quote non hanno elettorato né attivo né passivo e non possono svolgere funzioni inerenti alla loro qualifica associativa.

5.13 Il Socio, cui vengono addebitati fatti lesivi alla dignità e al decoro dell'Associazione o della vita associativa o trasgressione alle norme statutarie, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al collegio dei probiviri, costituito in base all'art. 19 del presente Statuto, il quale, sentite le parti, può procedere per un ammonimento orale o scritto, alla sospensione dell'attività dal sodalizio per un massimo di 3 anni, o per la radiazione dal sodalizio.

5.14 I Soci espulsi possono essere riammessi trascorso un periodo minimo di almeno un anno e fino a un massimo di anni tre previa delibera del Consiglio Direttivo secondo l'articolo 5.3 del presente Statuto.

5.15 Il Socio all'atto dell'iscrizione si impegna al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite, ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dichiara di esonerare il sodalizio da ogni responsabilità civile e morale per la sua partecipazione alle attività sociali.

5.16 I Soci si distinguono in:

- Onorari - Fondatori - Sostenitori - Ordinari - Familiari - Aderenti – Simpatizzanti.

5.17 Sono Soci Onorari le persone, Enti, Società ed Associazioni, che abbiano acquisito meriti speciali nel campo del motorismo storico ed epoca, o che abbiano con il loro operato contribuito quanto stabilito all'articolo 3 a). La qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo; non obbliga alcun versamento per la quota sociale e non dà diritto al voto. I Soci Onorari possono versare la quota annualmente stabilita come Sostenitori, Ordinari, Aderenti. In questo caso hanno diritto al voto.

5.18 Sono Soci Fondatori dell'Historic Club Schio, le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

5.19 Sono Soci Sostenitori le persone, Enti, Società ed Associazioni che si dimostrano particolarmente interessate allo svolgimento dell'attività dell'Associazione contribuendo in modo rilevante con sovvenzioni e/o con apporti qualificanti al suo sostentamento. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo e possono essere tesserati dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI).

5.20 Sono Soci Ordinari persone enti società e Associazioni stabilmente e continuativamente interessate agli scopi sociali. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari sono, tramite l'Historic Club Schio, tesserati

dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e per esso alla Fédération Internationale des Voitures Anciennes (FIVA).

5.21 Sono Soci Familiari le persone conviventi e residenti con un Socio Sostenitore o Ordinario. Sono tenuti al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, che dà diritto a partecipare alle manifestazioni e alle riunioni organizzate dall'Associazione e sono tesserati dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) come Familiari. Decadono nel caso in cui il Socio convivente, sostenitore o ordinario non rinnovi la quota sociale.

5.22 Sono Soci Aderenti, le persone stabilmente e continuativamente interessate agli scopi sociali. I Soci Aderenti non sono tesserati dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI). La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo che dà diritto a partecipare alle manifestazioni e alle riunioni organizzate dall'Associazione.

5.23 Sono Soci Simpatizzanti, le persone, anche aderenti ad altre Associazioni di veicoli d'epoca, riconosciuti per il loro contributo dato partecipando alle manifestazioni e ai raduni organizzati dall'Associazione.

## Art. 6 RECESSO, ESCLUSIONE, ESPULSIONE DEL SOCIO

6.1 La qualità di Socio permane per tutta la durata dell'associazione, fatti salvi i seguenti casi:

a) Recesso: ogni Socio può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da spedirsi entro e non oltre un mese prima del 31 dicembre. Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato.

b) Esclusione: l'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato in caso di condanne penali riportate dall'associato per delitti non colposi, di cui al libro II del codice penale.

c) Espulsione: l'espulsione per morosità nel pagamento della quota annuale associativa entro i termini stabiliti dal regolamento è deliberata, previa diffida ad adempiere, dal Consiglio Direttivo. E' parimenti deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato negli altri casi previsti dalla legge, per inosservanza dello Statuto o dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e per comportamento che possa creare danno alla Associazione stessa.

6.2 Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento, da disciplinarsi con regolamento, deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.

6.3 Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento eseguita con lettera raccomandata A. R. o posta elettronica certificata.

## Art. 7 QUOTE SOCIALI

7.1 L'importo della quota sociale annuale e della eventuale quota di primo ingresso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

7.2 Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare di versamento.

7.3 Se l'iscrizione del Socio avviene nell'ultimo bimestre dell'anno, su richiesta del Socio, il pagamento della quota vale per l'anno successivo.

7.4 Il rinnovo delle quote associative deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

7.5 E' facoltà dei Soci versare contributi integrativi destinati ai fini sociali. Eventuali contributi serviranno: per l'acquisto ed il restauro dei veicoli destinati al parco museo, per formare l'archivio tecnico di libri, cataloghi, pubblicazioni, ecc. o per la promozione

del motorismo storico con eventi, manifestazioni, pubblicazioni o altro materiale divulgativo o per altre finalità di promozione sociale.

#### Art. 8 ESERCIZIO SOCIALE

8.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

#### Art. 9 PATRIMONIO, RENDICONTO ECONOMICO

9.1 Il patrimonio dell'Historic Club Schio è costituito da eventuali beni mobili o immobili che sono di proprietà del sodalizio; da eventuali erogazioni donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno al sodalizio per incrementarne o favorirne l'attività; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

9.2 Il patrimonio della Associazione deve essere inventariato in un apposito registro.

9.3 Le entrate del sodalizio sono costituite: dalle quote sociali annuali e, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare le attività del sodalizio.

9.4 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

9.5 Il rendiconto economico, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il trenta aprile di ogni anno.

9.6 L'Associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

9.7 E' fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione fondi riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altre associazioni o fondazioni che per legge o per Statuto abbiano fini istituzionali analoghi o coincidenti con quelli della Associazione.

9.8 I fondi raccolti dalle quote sociali saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale, secondo le deliberazioni vincolanti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

9.9 I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi o espulsi non saranno rimborsati.

9.10 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito locali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati all'Associazione e i documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal tesoriere in forza di delega del Presidente.

#### Art. 10 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente onorario, il Presidente, il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri.

#### Art. 11 CARICHE SOCIALI

11.1 L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene in Assemblea.

11.2 Il Consiglio Direttivo nomina nella sua prima riunione il Presidente e il Segretario Tesoriere. Provvede inoltre a dare delega a singoli Consiglieri per lo svolgimento di mansioni utili alla gestione dell'attività del club (a titolo indicativo e non esaustivo: Vicepresidente, Responsabile biblioteca, Delegato ai rapporti con ASI, Responsabile

eventi e manifestazioni, Responsabile comunicazione, Commissari tecnici auto e moto).

11.3 Non solo eleggibili alle cariche sociali, e se eletti decadono nè possono ricoprire incarichi, coloro che abitualmente ricostruiscono o restaurano dietro compenso, commerciano, intermediano veicoli storici o loro particolari ed accessori, o che, dietro compenso, prestano consulenze o operano nel reperimento di detti veicoli o loro parti o nel restauro degli stessi.

11.4 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

## Art. 12 L'ASSEMBLEA

12.1 Potrà essere convocata anche fuori della sede sociale.

12.2 E' l'organo sovrano e deliberante del sodalizio e rappresenta tutti i soci.

12.3 Ad essa in ogni caso sarà presente il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, il Vicepresidente.

12.4 Tutti i Soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

12.5 Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, in base al presente Statuto e ai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

12.6 Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altro Socio che non ricopra cariche sociali.

12.7 Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

12.8 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

12.9 Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento ove ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

12.10 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata tramite lettera o posta elettronica da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno o mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

12.11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, riunite in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di metà più uno dei Soci in regola con i versamenti sociali e deliberano a maggioranza semplice dei presenti.

12.12 Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data e l'ora di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. In tali ipotesi l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza semplice dei presenti.

12.13 L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, scegliendoli tra i Soci presenti, il Presidente, il Segretario ed eventualmente gli Scrutatori dell'Assemblea.

12.14 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento.

12.15 Le modalità di votazione verranno fissate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

12.16 Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario e dagli scrutatori. Copia di tale verbale verrà inviata ai Soci che lo richiedono purché in regola con il versamento della quota annuale.

## Art 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

13.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria dal presente Statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali del sodalizio, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite.

13.2 Nomina i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

13.3 Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori in carica non hanno voto.

## Art 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 Sono riservate alla Assemblea straordinaria le sole modifiche dello Statuto nonché le delibere relative allo scioglimento o alla liquidazione della Associazione.

14.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci viene anche convocata quando venga richiesta per iscritto da almeno un decimo dei Soci a norma dell'articolo 20 c.c.

## Art. 15 IL PRESIDENTE

15.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

15.2 Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.

15.3 Convoca sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria a termine di Statuto.

15.4 Dura in carica tre anni e non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi.

15.5 Nel caso in cui il Presidente non possa più svolgere le proprie funzioni, per dimissioni, recesso, esclusione o espulsione, o per motivi personali (malattia, decesso o altro); le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente con obbligo di convocare il Consiglio Direttivo entro 120 giorni per la nomina del Presidente.

## Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 E' l'organo esecutivo del sodalizio ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi, provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto.

16.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri compreso il Presidente.

16.3 Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

16.4 Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri oltre il Presidente o il vice Presidente.

16.5 Le deliberazioni sono prese collegialmente a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.6 Fissa l'ammontare annuo della quota associativa ed eventualmente di quella di ingresso ed il termine per i relativi versamenti.

16.7 Emana i regolamenti attuativi del presente Statuto.

16.8 Il Presidente e il Segretario Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

16.9 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

16.10 Il consiglio si riunisce ogni qualvolta ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività sociale su convocazione del Presidente o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

16.11 Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato dal Presidente.

16.12 Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente ingiustificato a più di due riunioni consecutive nel corso dell'anno.

16.13 Nel caso di decesso o di dimissioni o di decadenza nel corso del mandato di un consigliere gli succede il primo dei non eletti.

16.14 La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel corso del triennio, la metà del numero dei consiglieri eletti. Qualora rassegnino le dimissioni la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio.

16.15 Il consiglio può nominare dei Comitati Organizzatori con compiti particolari e con durata limitata nel tempo scegliendo i componenti all'interno del consiglio e fuori di esso fra i Soci sostenitori, ordinari, aderenti o familiari. Almeno un membro per ogni comitato deve far parte del Consiglio Direttivo. Tali comitati decadono in ogni caso con il Consiglio Direttivo.

#### Art 17 SEGRETARIO TESORIERE

17.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

17.2 Il Segretario Tesoriere rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli istituti di credito. Tali conti sono intestati all'Associazione e i documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario Tesoriere in forza di delega del Presidente. Gli istituti di credito saranno scelti dal Consiglio Direttivo dove saranno depositati fondi occorrenti per l'ordinaria gestione del sodalizio.

17.3 Il Segretario Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti di quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del regolamento amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.

17.4 Il Segretario Tesoriere può nominare un aiutante per le funzioni normali di segreteria.

#### Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

18.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà formato da tre membri, in possesso di idonea qualifica per lo svolgimento della funzione, eletti dai Soci in Assemblea o in caso di assenza o di insufficienza di candidati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

18.2 In ogni caso almeno uno di essi deve essere competente nelle discipline economiche e fiscali.

18.3 Elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

18.4 La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

18.5 Il collegio dei revisori dei conti è chiamato a vigilare sulla corretta e prudente gestione dell'Associazione e sul rispetto della normativa fiscale.

18.6 Redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione che viene presentata all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Rendiconto.

#### Art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1 E' composto di tre membri eletti preferibilmente tra i Soci che abbiano conoscenza delle discipline giuridiche, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

19.2 In ogni caso almeno uno di essi deve essere competente nelle discipline giuridiche.

19.3 Elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

19.4 La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

19.5 Il collegio dei probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle eventuali controversie comunque verificatesi nell'ambito della associazione, dei suoi

organi, dei suoi associati e fra gli associati ed il sodalizio o fra gli associati medesimi.  
19.6 E' altresì chiamato a giudicare sulle controversie, all'articolo 6 del presente Statuto.

19.7 Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile sull'arbitrato rituale.

19.8 Il Socio con la domanda di iscrizione sottoscrive clausola compromissoria con cui si obbliga a rimettere a detto consiglio tutte le controversie fra sé e il sodalizio o fra sé e altri soci.

#### Art. 20 IL PRESIDENTE ONORARIO

20.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario scelto tra i Soci tra le persone che abbiano acquisito meriti speciali nel campo del motorismo storico ed epoca, o che abbiano con il loro operato contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli scopi dell'Historic Club Schio.

20.2 Svolge incarichi di rappresentanza, su delega del consiglio direttivo, e dà lustro e prestigio al sodalizio.

20.3 Partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo come uditore, senza diritto di voto

20.4 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.

#### Art. 21 MARCHIO SOCIALE.

21.1 L'Historic Club Schio è dotato di marchio per la propria identificazione e altri marchi che contrassegnano eventi, manifestazioni ed iniziative.

21.2 Il sodalizio, e per esso i Soci e gli organi nominati per l'organizzazione e il controllo, si impegnano con il presente Statuto a non mettere in pratica nessuna attività in contrasto con la tutela dei marchi, anzi da parte del Socio, speciale cura dovrà essere posta nell'uso e nella riproduzione del nome e/o marchi Historic Club Schio, dato che deve essere un vanto l'appartenenza a tale sodalizio.

21.3 Il Presidente e il Consiglio Direttivo ne sono i diretti responsabili e ne curano la tutela nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 22 RAPPORTI FRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE

22.1 Per i rapporti fra i Soci e l'Associazione e per procedure particolari non previste dallo Statuto vale il regolamento stabilito e fissato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

23.1 Nella interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto si devono osservare i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in via di analogia e comunque suppletivamente le norme del codice civile in materia di associazioni.

#### Art. 24 SCIoglimento

24.1 Lo scioglimento e la liquidazione del sodalizio vengono regolati dalle norme del codice civile e viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L. 23/12/96 n. 662 e L. n. 133 del 13/05/1999 art. 25 L. 342/2000 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.